



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 292

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 1° luglio 2024

INDICE**Commissioni permanenti**

9^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Lunedì 1° luglio 2024

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 2 subemendamenti all'emendamento 2.0.300 dei relatori e 12 subemendamenti all'emendamento 2.0.400, pubblicati in allegato.

Avverte poi che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti X1.1, 1.13, 1.18, 1.24, 1.36, 1.39, 1.49, 1.65, 1.75, 1.78, 1.98, 1.100, 1.101, 1.113, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.8, 2.4, 2.11, 2.21, 2.25, 2.26, 2.32, 2.0.1, 2.0.15, 2.0.16, 3.5, 3.0.4, 4.11, 4.31, 4.38, 5.0.1, 5.0.18, 5.0.34, 5.0.35, 8.8, 9.0.5, 9.0.7, 10.10, 10.0.11 e 11.4. Comunica altresì che i relatori hanno ritirato le proposte 1.0.28 e 1.0.29, con conseguente decadenza del subemendamento 1.0.29/1. Fa presente che le proposte 10.9 (testo 2), 12.0.3 e 5.0.33 sono state ritirate e trasformate, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1138/7/9, G/1138/8/9 e G/1138/9/9, pubblicati in allegato.

Ricorda infine che è possibile intervenire per illustrare le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6 e da 8 a 12.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a propria firma in materia di agricoltura, lamenta che le disposizioni del provvedimento in esame intervengano *ex post* sulle principali problematiche agricole, quali la brucellosi e la diffusione del granchio blu, vale a dire limitandosi ad adottare misure di ristoro che potrebbero rivelarsi prive di efficacia. Auspica, pertanto, l'accoglimento delle proposte emendative di cui è promotore intese ad assumere iniziative di prevenzione, capaci di adeguare il sistema delle infrastrutture e di affrontare le sfide discendenti dal cambiamento climatico.

Richiama poi l'attenzione sui problemi posti dalla diffusione del fotovoltaico e sulla necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e culturale dei suoli. Ricorda, in proposito, una propria proposta emendativa volta a garantire la permanenza del riconoscimento dei siti Unesco a fronte delle periodiche revisioni della regolamentazione locale, con particolare riferimento ai piani di gestione del territorio. Esprime, infine, perplessità sulle modalità con cui il provvedimento in esame interviene a garanzia dei costi di produzione, evidenziando – anche alla luce dell'audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) – l'esigenza di tener conto delle dinamiche del mercato nella determinazione dei prezzi di vendita.

Interviene poi la senatrice NATURALE (*M5S*) per illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Ricorda, in primo luogo, come le aziende agricole stiano attendendo misure legislative in grado di aiutarle a superare le difficoltà che hanno dato origine, di recente, a frequenti loro mobilitazioni. A suo giudizio, il provvedimento in esame non risponde alle suddette attese. Contesta, in particolare, una erogazione frammentata e inefficace di risorse, nonché la tardiva istituzione del Dipartimento per le politiche per il mare, che, non potendo adottare entro la data prevista del 31 luglio il Piano per il mare, appare istituito esclusivamente per conferire nuovi incarichi. Si rammarica altresì per il mancato stanziamento di risorse destinate ad assicurare i dovuti compensi ai commissari straordinari preposti alla gestione della brucellosi e della diffusione del granchio blu, a differenza di quanto previsto per il commissario straordinario preposto alla gestione della peste suina. Auspica, conclusivamente, che la maggioranza, diversamente da quanto verificatosi in passato, rivolga attenzione alle proposte emendative presentate dal suo Gruppo.

Anche la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, si sofferma sulle difficoltà che colpiscono il mondo agricolo, con specifico riguardo alle crisi per diffusione di parassiti, divenute ormai cicliche, per fronteggiare le quali servirebbe un efficace esercizio di pieni poteri da parte dei commissari straordinari, che, a suo avviso, nei fatti non si è realizzato.

Esprime poi il proprio dissenso rispetto alle disposizioni recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che, a suo giudizio, senza tutelare la produzione agricola, penalizzano l'incremento delle energie rinnovabili al punto da mettere a rischio il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030, ispirati all'idea di una autosufficienza energetica, e la conseguente erogazione delle cospicue risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*), in replica a quanto asserito dalla senatrice Naturale, precisa che nessuno dei commissari straordinari percepisce un vero e proprio compenso e che pertanto il lamentato conferimento di incarichi si traduce spesso in un affidamento di responsabilità e in una richiesta di svolgimento di lavoro.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di giovedì 27 giugno sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 13, 14 e 15, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo tale disposizione.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.46, 1.300, 1.89, 1.96 e 1.112. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.43, 1.52, 1.97 e 1.0.30, a condizione che gli stessi siano riformulati in testi di cui dà lettura. Chiede quindi di accantonare momentaneamente l'emendamento 1.200 (testo 2) e il relativo subemendamento 1.200 (testo 2)/1. Propone altresì di accantonare gli emendamenti 1.40, 1.45, 1.61, con i relativi subemendamenti, 1.87, con conseguente accantonamento degli identici emendamenti 1.109, 1.110 e 1.111, nonché gli ulteriori emendamenti 1.88 e 1.0.11. Il parere è contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sul subemendamento 1.0.30/1, con riferimento ai quali rivolge ai senatori proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza un invito al ritiro.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutti i predetti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che dall'accantonamento della proposta 1.200 (testo 2) deriverebbe la necessità di accantonare gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, l'emendamento 1.5, gli identici emendamenti 1.7 e 1.8, gli identici emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, gli ulteriori emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, gli identici emendamenti 1.17, 1.19, 1.20 e 1.21, gli ulteriori emendamenti 1.22, 1.23 e 1.25, gli identici emendamenti 1.26 e 1.27, gli identici emendamenti 1.29 e 1.30, nonché l'emendamento 1.31.

La Commissione conviene sulle proposte di accantonamento.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.35, 1.58, 1.64, 1.69, 1.79, 1.85, 1.95, 1.99, 1.106, 1.107, 1.108, 1.0.1, 1.0.5 e 1.0.20, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 1.32, 1.44 e 1.66.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.37, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno, 1.48, 1.50, 1.63, 1.67, 1.74, 1.92 (preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno), 1.0.2 e 1.0.6.

In esito a distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.33, 1.38, nonché 1.41 e 1.42, identici tra loro.

La senatrice FALLUCCHI (*FdI*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 1.43 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono le rispettive firme le senatrici FREGOLENT (*IV-C-RE*) e BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*), nonché i senatori dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

L'emendamento 1.43 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Viene poi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.46.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.47, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.59, 1.60, 1.62, 1.68 e 1.70, mentre resta momentaneamente accantonato l'emendamento 1.52.

Posto in votazione, è indi approvato l'emendamento 1.300.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 1.73, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84 e 1.86.

L'emendamento 1.89, sottoscritto dalla senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), posto ai voti, è approvato.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.90 e 1.93, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.91 e 1.94.

L'emendamento 1.96, posto ai voti, è approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 11.26 e 11.27 e preclusione degli emendamenti 5.0.32 e 11.25.

I RELATORI accolgono la proposta del Governo e riformulano l'emendamento 1.97 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.97 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli identici emendamenti 1.102 e 1.103.

Dopo che l'emendamento 1.105 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.112.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.0.10, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.21, 1.0.22, 1.0.23, 1.0.24, 1.0.25, 1.0.26 e 1.0.27.

I RELATORI, accedendo all'invito del Governo, riformulano l'emendamento 1.0.30 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE fa presente che il subemendamento 1.0.30/1 può comunque essere riferito al testo 2 dell'emendamento 1.0.30.

Dopo che è stato respinto il relativo subemendamento 1.0.30/1, l'emendamento 1.0.30 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

I RELATORI, accogliendo le indicazioni del Governo, riformulano infine l'emendamento 1.52 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che il subemendamento 1.52/1 va comunque riferito al testo 2 dell'emendamento 1.52.

Dopo che la Commissione ha respinto la proposta 1.52/1, l'emendamento 1.52 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo la predetta disposizione.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il Sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.35, 2.0.100 (testo corretto), 2.0.200 e 2.0.300. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.19, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura. Fa presente che, in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 1.0.11, si rende neces-

sario accantonare gli emendamenti 2.29, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21, mentre, in conseguenza dell'accantonamento dell'emendamento 1.88, si rende necessario accantonare l'emendamento 2.0.22. Chiede altresì di accantonare l'emendamento 2.0.400, con conseguente accantonamento dei relativi subemendamenti. Il parere è contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su tutti i subemendamenti riferiti alle proposte emendative 2.0.100 (testo corretto), 2.0.200 e 2.0.300. Rivolge quindi ai senatori proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza un invito a ritirare le proposte emendative su cui il parere è contrario.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo su tutti i predetti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione conviene sulle richieste di accantonamento del rappresentante del Governo.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 2.5, 2.8, 2.31, 2.44, 2.46 e 2.0.5, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, l'emendamento 2.50. Ritira altresì il subemendamento 2.0.100 (testo corretto)/13, che sottoscrive.

Anche la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo le indicazioni del Governo, ritira gli emendamenti 2.30, 2.34, 2.0.2 e 2.0.3. Ritira altresì l'emendamento 2.39, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.6 e 2.7, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.12.

Sono indi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 2.13 e 2.14.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

L'emendamento 2.100, posto ai voti, è approvato.

È poi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.18.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 2.19, accoglie la proposta del Governo di riformularlo

in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiunge la firma la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*).

L'emendamento 2.19 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27 e 2.33.

Dopo che la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 2.35 è posto ai voti e approvato.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.36 (testo 2), 2.37, 2.38 e 2.40.

Con votazione congiunta, sono poi respinti gli identici emendamenti 2.41 e 2.42, mentre l'emendamento 2.43 risulta decaduto per assenza dei proponenti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.45 e 2.47.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 2.0.4 e 2.0.6, nonché, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11.

Dopo che la senatrice NATURALE (*M5S*) ha espresso la propria intenzione di riformulare l'emendamento 2.0.12, su cui il Governo e i relatori si sono espressi in senso contrario, in un testo identico all'emendamento d'iniziativa dei relatori 2.0.100 (testo corretto), l'emendamento 2.0.12 viene momentaneamente accantonato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.0.13, che viene respinto.

Con successive e distinte votazioni sono poi respinti i subemendamenti 2.0.100 (testo corretto)/1, 2.0.100 (testo corretto)/2, 2.0.100 (testo corretto)/3, 2.0.100 (testo corretto)/5, 2.0.100 (testo corretto)/6, 2.0.100 (testo corretto)/7, 2.0.100 (testo corretto)/8, 2.0.100 (testo corretto)/9, 2.0.100 (testo corretto)/10, 2.0.100 (testo corretto)/11, 2.0.100 (testo corretto)/12, 2.0.100 (testo corretto)/14, 2.0.100 (testo corretto)/15 e 2.0.100 (testo corretto)/16, mentre il subemendamento 2.0.100 (testo corretto)/4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La senatrice NATURALE (*M5S*), come preannunciato, riformula l'emendamento 2.0.12 in un testo 2 (identico all'emendamento 2.0.100 (testo corretto)), pubblicato in allegato.

Gli identici emendamenti 2.0.100 (testo corretto) e 2.0.12 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono accolti.

In esito a successive e distinte votazioni sono poi respinti i subemendamenti 2.0.200/1, 2.0.200/2, 2.0.200/5, 2.0.200/6, 2.0.200/7, 2.0.200/8, 2.0.200/9, 2.0.200/11, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti i subemendamenti 2.0.200/3, 2.0.200/4, 2.0.200/10, 2.0.200/12, 2.0.200/13 e 2.0.200/14.

Posto in votazione, è invece accolto l'emendamento 2.0.200.

Dopo che, posti distintamente ai voti, sono stati respinti i subemendamenti 2.0.300/1 e 2.0.300/2, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 2.0.300.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, nonché quelle volte ad aggiungere articoli dopo la presente disposizione.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.27, mentre subordina il parere favorevole sugli emendamenti 3.200, 3.28 e 3.38 all'accoglimento di una riformulazione di cui dà lettura.

Chiede, quindi, di accantonare momentaneamente gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.300, 3.32 e 3.0.8.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché sui subemendamenti 3.27/1 e 3.28/1. Rivolge quindi ai senatori proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza un invito a ritirare le proposte emendative sulle quali il parere è contrario.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore presidente De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

La Commissione conviene sulle richieste di accantonamento del rappresentante del Governo.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 3.14, 3.23 e 3.0.12, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 3.29, 3.30 e 3.31.

Anche la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) accede all'invito del Governo e ritira gli emendamenti 3.20 e 3.35, preannunciando la trasformazione in ordine del giorno.

Posto in votazione, l'emendamento 3.100 è approvato.

Viene indi posto ai voti l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Dopo che i RELATORI, accolte le indicazioni del Governo, hanno riformulato l'emendamento 3.200 in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 3.200 (testo 2) è posto in votazione e accolto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7, mentre viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.4.

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Posti congiuntamente in votazione, sono indi respinti gli identici emendamenti 3.21, 3.22 e 3.24.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.25.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia la propria intenzione di riformulare l'emendamento 3.26, su cui il Governo e i relatori si sono espressi in senso contrario, in un testo 2 identico all'emendamento d'iniziativa dei relatori 3.27.

La Commissione conviene sul momentaneo accantonamento dei suddetti emendamenti.

I RELATORI accolgono le indicazioni del Governo e riformulano l'emendamento 3.28 in un testo 2, pubblicato in allegato. Dopo che è stato respinto il subemendamento 3.28/1, riferito alla riformulazione del 3.28, l'emendamento 3.28 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.33 e 3.34, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 3.36 e 3.37.

La senatrice FALLUCCHI (*FdI*) riformula l'emendamento 3.38, secondo le indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto in votazione, viene accolto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 3.39 e 3.40.

In esito a successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, questi ultimi due dopo che i senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) e GIACOBBE (*PD-IDP*) vi hanno aggiunto la firma, 3.0.5 e 3.0.9, mentre, con votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 3.0.10 e 3.0.11.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 3.0.13.

È, quindi, posto in votazione l'emendamento 3.8, precedentemente rimasto accantonato, che risulta approvato, con conseguente assorbimento degli ulteriori emendamenti, anch'essi rimasti accantonati, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.300.

Dopo che la senatrice NATURALE (*M5S*), come preannunciato, ha riformulato l'emendamento 3.26 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.27, viene posto ai voti e respinto il subemendamento 3.27/1, mentre, posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli identici emendamenti 3.27 e 3.26 (testo 2).

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo la predetta disposizione.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.29 e 4.0.100 (testo 2). Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.0.7, a condizione che gli stessi siano riformulati in testi di cui dà lettura.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4. Invita, quindi, i senatori proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza a ritirare le proposte emendative su cui il parere è contrario.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 4.5, 4.10, 4.13, 4.17, 4.21, 4.25, 4.32, 4.36 e 4.0.8, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, l'emendamento 4.28.

Anche la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del Governo, ritira gli emendamenti 4.18, 4.23, 4.26, 4.30 e 4.37.

Riformula, inoltre, l'emendamento 4.1, secondo le indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 4.1 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.2, l'emendamento 4.3 decade per assenza del proponente.

Con votazione congiunta, sono poi respinti gli identici emendamenti 4.4 e 4.6.

Viene poi respinto l'emendamento 4.7, nonché, dopo che i senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) e GIACOBBE (*PD-IDP*) vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 4.8, mentre l'emendamento 4.9 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.12, 4.14, 4.15 e 4.16, nonché, a seguito di votazione congiunta, gli identici emendamenti 4.19 e 4.20.

Dopo che i senatori FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) e GIACOBBE (*PD-IDP*) vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 4.22 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente in votazione, sono altresì respinti gli emendamenti 4.24 e 4.27, mentre, dopo che la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) vi ha aggiunto la firma, è posto ai voti e approvato l'emendamento 4.29.

A seguito di votazioni congiunte, sono respinti gli identici emendamenti 4.33 e 4.34, nonché gli identici emendamenti 4.35 e 4.39.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.40, 4.41, 4.42 e 4.44, mentre è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 4.43.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.100 (testo 2), dichiara di condividerne la finalità di non penalizzare eccessivamente le piccole imprese che incorrano in determinate violazioni.

Esprime tuttavia perplessità sulle modalità con le quali il suddetto obiettivo è perseguito. Ritiene, infatti, che possano incorrere in un difetto di legittimità costituzionale eventuali disposizioni che commisurino l'entità della sanzione alla dimensione dell'impresa ovvero alla percentuale del suo fatturato, tenuto conto che le sanzioni devono essere rapportate esclusivamente alle infrazioni.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) e la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) dichiarano di condividere le considerazioni del senatore Paroli.

Interviene quindi il presidente relatore DE CARLO (*FdI*), il quale, dopo aver posto in evidenza che sulla proposta emendativa in esame si sono espressi in senso favorevole sia il Ministero della giustizia sia il Ministero dell'economia e delle finanze, propone di accantonarla al fine di consentire un supplemento di approfondimento in relazione ai rilievi formulati dal senatore Paroli.

Conviene la Commissione.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.4.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia l'intenzione di riformulare l'emendamento 4.0.6 in un testo identico alla proposta di riformulazione dell'emendamento 4.0.7 formulata dal sottosegretario La Pietra.

Dopo che la senatrice FALLUCCHI (*FdI*), accogliendo le indicazioni del Governo, ha riformulato l'emendamento 4.0.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori di tutti i Gruppi di maggioranza, la senatrice NATURALE (*M5S*) riformula, come preannunciato, l'emendamento 4.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alla suddetta proposta emendativa 4.0.7 (testo 2).

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) riformula poi l'emendamento 5.0.44 in un testo 2, pubblicato in allegato, anch'esso identico alla proposta emendativa 4.0.7 (testo 2).

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 5.0.44 (testo 2) sarà ridenominato come 4.0.13 (già 5.0.44 (testo 2)).

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi approvati gli identici emendamenti 4.0.7 (testo 2), 4.0.6 (testo 2) e 4.0.13 (già 5.0.44 (testo 2)).

Posti distintamente in votazione, sono infine respinti gli emendamenti 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Il PRESIDENTE, dopo aver proposto di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 5, propone di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.100/1, 6.100/2, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7 e 6.0.8.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti 6.2, 6.8, 6.14 e 6.0.3, mentre propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 6.5, accolta dalla senatrice FALLUCCHI (*FdI*), nonché per l'emendamento 6.18.

Propone altresì proposta una riformulazione in un testo 2 degli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13, accolte, rispettivamente, dalla senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), dal senatore FRANCESCHELLI (*PD-*

IDP), dalla senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) e dal senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*).

Il sottosegretario LA PIETRA dà lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.100, cui è subordinato il parere favorevole, chiedendo di accantonare la proposta 6.17.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, si uniforma ai pareri del Sottosegretario.

Viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 6.17.

Posto in votazione, l'emendamento 6.1 è respinto.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.2.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.3 e 6.4.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), i rappresentanti del Gruppo Fratelli d'Italia e quelli del Gruppo Lega, aggiungono le rispettive firme all'emendamento 6.5 (testo 2) – pubblicato in allegato –, che, messo ai voti, risulta approvato.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 6.8.

È posto in votazione e respinto l'emendamento 6.9.

Gli emendamenti identici – pubblicati in allegato – 6.10 (testo 2) – sottoscritto anche dai senatori del Gruppo Fratelli d'Italia –, 6.11 (testo 2), 6.12 (testo 2) e 6.13 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono approvati.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.14 e lo ritira.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.15 e 6.16.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario LA PIETRA, l'emendamento 6.18 (testo 2), riformulato dalla senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), che lo sottoscrive – pubblicato in allegato – è quindi posto in votazione e accolto.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 6.19 è dichiarato decaduto.

I RELATORI riformulano l'emendamento 6.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, a cui andranno comunque riferiti i subemendamenti già presentati al 6.100.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinte le proposte 6.20, 6.21 e 6.100/1, mentre il subemendamento 6.100/2 è dichiarato decaduto.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 6.100 (testo 2).

Posti successivamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 6.0.3.

In esito a distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7 e 6.0.8.

Dopo aver ricordato che si sono concluse le votazioni degli emendamenti all'articolo 7, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative all'articolo 8, nonché di quelle volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo tale disposizione.

Sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3 il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario. Viene formulato un invito al ritiro riguardo le proposte 8.3, 8.4 e 8.9.

Il sottosegretario LA PIETRA subordina il parere favorevole sull'emendamento 8.11 ad una riformulazione di cui dà lettura.

Si associa il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riformula conseguentemente l'emendamento 8.11 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 8.3.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.4.

La Commissione respinge, con successive votazioni, gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.7.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira altresì l'emendamento 8.9.

È posto in votazione e respinto l'emendamento 8.10.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione approva quindi l'emendamento 8.11 (testo 2).

Sono successivamente respinti gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma all'emendamento 8.0.3, che ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo la predetta disposizione.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.2. È formulato un invito al ritiro degli emendamenti 9.0.3, 9.0.6 e 9.0.9. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 9.0.2, purché venga riformulato in un testo di cui il sottosegretario LA PIETRA dà lettura.

Il sottosegretario LA PIETRA, dopo aver espresso parere favorevole sulla proposta 9.0.100, chiede di accantonare l'emendamento 9.0.1 e i relativi subemendamenti.

Si associa il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*).

Viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.0.1 e dei relativi subemendamenti.

L'emendamento 9.1 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 9.2, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira il subemendamento 9.0.100/1.

Posto in votazione, l'emendamento 9.0.100 è accolto.

Successivamente è messo ai voti l'emendamento 9.0.2 (testo 2), riformulato dalla senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) – pubblicato in allegato –, che risulta approvato.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.6.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 9.0.9.

In sede di articolo 10, il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.13. Viene formulato un invito al ritiro relativamente agli emendamenti 10.8, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.12 e 10.0.13.

Su proposta del sottosegretario LA PIETRA, la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.11 (testo 2) e 10.12, dei subemendamenti a questi riferiti, nonché della proposta 10.0.14.

È posto in votazione l'emendamento 10.1, che risulta respinto, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 10.2.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 10.3, la Commissione respinge l'emendamento 10.4.

L'emendamento 10.5 è dichiarato decaduto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 10.6.

L'emendamento 10.7 è dichiarato decaduto.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 10.8 e 10.13, nonché la proposta 10.0.13.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10 e 10.0.12 e li ritira.

In sede di articolo 11, i RELATORI e il sottosegretario LA PIETRA si esprimono in senso contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.7 e 11.0.8. Esprimono un invito a ritiro riguardo gli emendamenti 11.7, 11.29 e 11.0.6, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 11.14 e sull'11.28 purché venga riformulato in un testo di cui si dà lettura.

Su proposta del sottosegretario LA PIETRA, la Commissione conviene di accantonare le proposte 11.3 e 11.13.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.5 e 11.6.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.7.

In esito a successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.8 e 11.9.

Dopo che l'emendamento 11.10 è stato dichiarato decaduto, la Commissione respinge gli emendamenti 11.11 e 11.12.

È posto in votazione l'emendamento 11.14, che risulta approvato.

In esito a distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.15, 11.16, 11.17, 11.18 e 11.19.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 11.28 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene sottoscritto dai senatori dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE.

Posto in votazione, con i pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 11.28 (testo 2) è approvato.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 11.29.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.5.

Dopo che il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ha ritirato l'emendamento 11.0.6, la Commissione respinge gli emendamenti 11.0.7 e 11.0.8.

In sede di articolo 12, i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 12.1.

Il sottosegretario LA PIETRA si esprime quindi in senso favorevole sull'emendamento 12.100, proponendo una riformulazione dell'emendamento 12.2.

Si associa il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*).

L'emendamento 12.2 è riformulato dal senatore POGLIESE (*Fdi*) in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che la proposta 12.2 (testo 2) è più correttamente rinumerata come 12.0.4 (già 12.2 testo 2), pubblicata in allegato.

Posto in votazione, è quindi respinto l'emendamento 12.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 12.100.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 12.0.4 (già 12.2 testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che risultano tuttora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché gli emendamenti: 1.200 (testo 2); 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.25; 1.26; 1.27; 1.29; 1.30; 1.31; 1.40; 1.45; 1.61/1; 1.61/2; 1.61; 1.87; 1.88; 1.109; 1.110; 1.111; 1.0.11; 2.29; 2.0.19; 2.0.20; 2.0.21; 2.0.22; 3.32; 2.0.400 e relativi subemendamenti; 3.0.8; 4.0.100 (testo 2); 6.17; 9.0.1 e relativi subemendamenti; 10.11 (testo 2) e relativi subemendamenti; 10.12 e relativi subemendamenti; 10.0.14; 11.3; 11.13; 15.0.9; Coord.1. L'esame delle suddette proposte emendative proseguirà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8 di domani, martedì 2 luglio, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta già convocata alle ore 15 di domani, martedì 2 luglio, è anticipata alle ore 12. Resta confermata la seduta di domani, martedì 2 luglio, delle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

(al testo del decreto-legge)

G/1138/7/9 [già em. 10.9 (testo 2)]

NOCCO, FALLUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

è urgente un aggiornamento della regolamentazione amministrativa e fiscale riguardante i Concessionari delle Aziende Faunistiche-Venatorie, le quali non potendo avere finalità di lucro e non potendo adottare in modo diretto assetti organizzativi e statutari idonei per operare non possono scegliere l'assetto giuridico necessario ad acquisire le risorse utili alla gestione aziendale e gli investimenti funzionali alle azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni/Province),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) superare, attraverso eventuali deroghe previste dal piano gestionale della concessione, sentito l'ISPRA, il divieto per le aziende faunistico-venatorie di immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare le Regioni a istituire aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, corredando le concessioni con programmi di valore naturalistico e faunistico;

c) consentire la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili;

d) prevedere che le Regioni possono autorizzare le aziende agriturismo-venatorie alla immissione e all'abbattimento per tutto l'anno di

fauna selvatica di allevamento, sulla base di valutazione di incidenza ambientale favorevole;

e) prevedere che su richiesta dei concessionari interessati le Regioni autorizzino la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di aziende in cui è consentita la caccia;

f) prevedere che le attività esercitate dall'imprenditore agricolo nelle aziende faunistico-venatorie in cui è consentita anche la caccia, sono da considerarsi connesse alla attività di impresa agricola;

g) prevedere misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive in grado di evitare le conseguenze che possano derivare dalla intenzionale interruzione abusiva dell'attività venatoria.

G/1138/8/9 (già em. 12.0.3)

POGLIESE, SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

premesso che:

il provvedimento detta disposizioni in ambito di alimentazione, somministrazione di prodotti alimentari, nonché di rapporti commerciali che regolano la distribuzione dei prodotti alimentari;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici, all'articolo 131, recante disposizioni sui servizi sostitutivi di mensa, ha reso strutturale il tetto, fissato in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale, alle commissioni sui buoni pasto a carico degli esercenti, relativi ai buoni pasto erogati tramite gare CONSIP;

se da un lato tale disposizione ha fornito maggiori certezze per quanto riguarda gli utilizzatori di buoni pasto erogati tramite gare CONSIP, dall'altro non fornisce un'armonizzazione trasversale per le transazioni di questo tipo, in quanto le commissioni per i buoni pasto al di fuori del perimetro delle gare CONSIP è ben superiore al 5 per cento, rendendo svantaggiosa la diffusione del buono pasto come strumento di *welfare* aziendale;

poiché il buono pasto rappresenta un benefit aziendale vantaggioso per azienda e dipendenti, sia in virtù della loro flessibilità sia da un punto di vista economico, in quanto contribuiscono all'abbattimento del

cuneo fiscale aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori, la loro diffusione è un fenomeno da incentivare, abbattendo ove possibile ogni barriera di mercato che ostacoli tale diffusione,

impegna il Governo

ad applicare, nel primo ambito normativo utile, lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto, che remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, anche in riferimento ad accordi stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti al di fuori del perimetro tracciato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 afferenti ai servizi sostitutivi di mensa.

G/1138/9/9 (già em. 5.0.33)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

premessi che:

il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

parte degli interventi sono indirizzati alle imprese del comparto primario che si trovano a fronteggiare una crisi economica importante, derivante dal perdurare del conflitto russo-ucraino che ha generato conseguenze negative, anche in termini di approvvigionamento delle materie prime;

il comparto ricopre un ruolo fondamentale nella filiera alimentare e svolge importanti funzioni per la collettività; anche grazie al lavoro degli agricoltori che sono i veri custodi del territorio e dell'ambiente;

in ragione dell'importanza strategica di presidio e tutela ambientale che l'attività agricola svolge sul territorio, con particolare riferimento alle aree di montagna, sarebbero auspicabili interventi per favorire in tale zone nuovi insediamenti agricoli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative volte a semplificare l'acquisto di fondi rustici di limitate esten-

sioni, ubicati in zone di montagna, prevedendo l'attribuzione al segretario comunale o al segretario della comunità montana della competenza a rogare i contratti e gli atti aventi ad oggetto i terreni agricoli, al fine di favorire in tali zone la presenza di nuovi insediamenti.

Art. 2.

2.0.300/1

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.300, capoverso « Articolo 2-bis », comma 1, dopo le parole: « anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale » inserire le seguenti: « , nonché della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole e del relativo DURC ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare. » e dopo le parole: « l'ispettorato nazionale del lavoro (INL) » inserire le seguenti: « la Guardia di finanza, l'Arma dei Carabinieri » e aggiungere in fine le seguenti parole: « Alla formazione e all'aggiornamento del Sistema informativo concorrono, altresì, i verbali ispettivi della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza nei confronti delle aziende agricole, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria. ».

2.0.300/2

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.300, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una

campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

2.0.400/1

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », sopprimere il comma 1.

2.0.400/2

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », sopprimere il comma 2.

2.0.400/3

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », comma 2, dopo le parole: « della legge 31 marzo 1979, n. 92 » inserire le seguenti: « ad eccezione delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e delle imprese forestali iscritti negli albi regionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 ».

2.0.400/4

FRANCESCHELLI, ZAMPA, MARTELLA, GIACOBBE, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Per la partecipazione agli appalti di cui al comma 2, le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*) e *e*) devono possedere il documento unico di regolarità contributiva, nonché la congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa medesima.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce, altresì, lo strumento necessario alle imprese di cui al comma 2-bis per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria. ».

2.0.400/5

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », sopprimere il comma 3.

2.0.400/6

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'attestazione di conformità deve essere rilasciata dall'INPS entro trenta giorni dalla richiesta. In assenza di risposta entro il predetto termine, la richiesta si intende accolta ».

2.0.400/7

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », sopprimere il comma 4.

2.0.400/8

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », sopprimere il comma 5.

2.0.400/9

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Le norme contenute nel presente articolo entrano in vigore dopo tre mesi dall'emanazione del provvedimento dell'INPS di cui al comma 3 ».

2.0.400/10

DURNWALDER

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », sopprimere il comma 6.

2.0.400/11

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-bis. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

6-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. ».

2.0.400/12

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

All'emendamento 2.0.400, capoverso « Articolo 2-bis », dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo" ».

Art. 1.

1.43 (testo 2)

NOCCO, FALLUCCHI, FREGOLENT, BIANCOFIORE, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, AMIDEI, ANCOROTTI, POGLIESE, MAFFONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 lettera b), dopo le parole: « regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 » aggiungere le*

seguenti: « , dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 »;

b) *sopprimere le seguenti parole*: « nel settore agricolo e in quello della pesca e dell’acquacoltura »;

c) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti*:

« *4-bis*. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo – oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari a medio – lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.

4-ter. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma *4-bis*.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma *4-bis*, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto all’importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo *4-bis*, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 che restano acquisite all’erario;

b) quanto all’importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo *4-ter*, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 che restano acquisite all’erario;

c) quanto all’importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo *3-bis*, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all’erario ».

1.52 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: « è incrementata di » inserire le seguenti: « 1 milione di euro per l'anno 2024 e »;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: « pari a 10 milioni di euro » con le seguenti: « pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro »;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: « delle proiezioni » con le seguenti: « dello stanziamento ».*

1.97 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema “Carta dell'uso dei suoli” i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo decreto sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

1.0.30 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento “Dedicata a te”)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di rimborsare ai Comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimen-

tare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai Comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate." ».

Art. 2.

2.19 (testo 2)

PIROVANO, GIORGIS, FREGOLENT, BIZZOTTO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

2.0.12 (testo 2)

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,

n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga

di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ».

Art. 3.

3.200 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: « Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e “la moria del kiwi”, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » *con le seguenti:* « Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della “moria del kiwi” sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

3.26 (testo 2)

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* « un ulteriore milione » *con le seguenti:* « ulteriori 2 milioni »;

b) *al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* « quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro ».

3.28 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

“855-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni

di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*.”.

5-ter. La dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma *5-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

3.38 (testo 2)

NOCCO, FALLUCCHI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

« *8-bis.* Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguente:

« *d-bis)* all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: “tutte le informazioni necessarie” sono inserite le seguenti: “, in particolare con

l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,» ».

4.0.6 (testo 2)

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che

esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.”;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente:

“Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.”;

c) il comma 141 è sostituito dal seguente:

“Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.”;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.”.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

4.0.7 (testo 2)

NOCCO, FALLUCCHI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, BIANCOFIORE, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE, ROSSO, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

c) 80 tonnellate annue per il mais;

d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

f) 30 tonnellate per l'avena;

g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.”;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente:

“Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel

supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.”;

c) il comma 141 è sostituito dal seguente:

“Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma.”;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.”.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

4.0.13 [già 5.0.44 (testo 2)]

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi

di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

- a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.”;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente:

“Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.”;

c) il comma 141 è sostituito dal seguente:

“Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.”;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al

comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 5.

5.0.44 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenute a comunicare obbligatoriamente, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;

- c) 80 tonnellate annue per il mais;
- d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
- e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
- f) 30 tonnellate per l'avena;
- g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento se-galato e scagliola.

Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla tra-sformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.”;

b) il comma 140 è sostituito dal seguente:

“Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e unionale, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.”;

c) il comma 141 è sostituito dal seguente:

“Le modalità di applicazione dei commi 139 a 142, sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura della sovranità ali-mentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.”;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del paga-mento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento del-l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-mentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svol-gimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pe-cuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141.”.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni com-petenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente arti-

colo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 6.

6.5 (testo 2)

FALLUCCHI, FREGOLENT, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)” sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3), lettera *b*) del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. ».

6.10 (testo 2)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, POGLIESE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per l’attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.”;

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il

contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.”;

3) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente:

“9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.” ».

6.11 (testo 2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.”;

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.”;

3) dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente:

“9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.” ».

6.12 (testo 2)

FREGOLENT, MUSOLINO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga

a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.”;

2) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis* anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.”;

3) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente:

“9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.” ».

6.13 (testo 2)

PAROLI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.”;

2) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-*bis* anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia.”;

3) dopo il comma 9-*ter*, è inserito il seguente:

“9-*quater*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di

cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6." ».

6.18 (testo 2)

PIROVANO, GIORGIS, BIZZOTTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: « il servizio di cui al comma 1 » con le seguenti: « le attività di cui al comma 1 »;*

c) *al comma 3, lettera b), capoverso Art. 2-bis, sopprimere i commi 6 e 7.*

6.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185". ».

Art. 8.

8.11 (testo 2)

OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO

Al comma 2, dopo le parole: « finalità perseguite », sono aggiunte le seguenti: « , anche promuovendo e sovrintendendo i processi afferenti alla attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di

programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. ».

Art. 9.

9.0.2 (testo 2)

CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro 30 giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.”

2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022 n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dal comma 6. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” ».

Art. 11.

11.28 (testo 2)

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, ANCOROTTI, AMIDEI, FALLUCCHI, MAFFONI, POGLIESE, PAROLI, ROSSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.” ».

Art. 12.

12.2 (testo 2)

POGLIESE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: “di vertice” sono aggiunte le seguenti: “, e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,”.

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

12.0.4 [già 12.2 (testo 2)]

POGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: "di vertice" sono aggiunte le seguenti: " , e a quelli dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia,".

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».
